

Allegato A alla delibera n. 343/06/CONS

Identificazione ed analisi del mercato delle linee affittate al dettaglio, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e definizione degli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea).

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Quadro di riferimento normativo

1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

2. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti:

- a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. “direttiva quadro”¹;
- b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. “direttiva autorizzazioni”²;
- c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. “direttiva accesso”³;
- d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale”⁴;
- e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. “direttiva protezione dati”⁵.

¹ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.

² In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.

³ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.

⁴ In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.

⁵ In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. A queste direttive deve aggiungersi la direttiva della Commissione europea sulla concorrenza nei mercati delle reti e servizi di comunicazione elettronica del 16 settembre 2002 (2002/77/CE, c.d. “direttiva concorrenza”, in GUCE L 249 del 17 settembre 2002, pag. 21), la decisione della Commissione europea del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei “Regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” (2002/627/CE, in GUCE L 200 del 30 luglio 2002, pag. 38), la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo in materia di spettro radio nella Comunità europea (676/2002/CE, c.d. “decisione

3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:

- a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata l'11 febbraio 2003⁶ (di seguito, la Raccomandazione);
- b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002⁷ (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
- c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003⁸ (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).

4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"⁹ (di seguito, anche il Codice).

5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli artt. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato.

7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati è ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra

spettro radio", in GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 1) e il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE, in GUCE L 336 del 30 dicembre 2000, pag. 4).

⁶ In GUCE L114 del 8 maggio 2003, pag.45.

⁷ In GUCE C 165 del 11 luglio 2002, pag. 6.

⁸ In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.

⁹ Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi *ex ante*, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"¹⁰. Richiamandosi a tale definizione l'art.14 della direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".

8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati, richiede che le Autorità procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione *ex ante*, sia per ciò che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorità introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sarà uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, così come riportato nelle Linee guida.

9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva¹¹, fatta salva la possibilità di procedere ad un'attività di revisione e verifica qualora l'Autorità lo reputi opportuno.

10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché nelle delibere dell'Autorità n.

¹⁰ Sentenza *United Brands* del 14 febbraio 1978, causa n. 27/76, in *Raccolta*, 1978, pp. 207 e ss..

¹¹ Da effettuarsi, in ogni caso, ogni diciotto mesi (artt. 19 e 66 del Codice delle comunicazioni).

335/03/CONS¹² e n. 453/03/CONS¹³. In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorità intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, così come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni.

11. Al termine della fase di consultazione nazionale, la proposta di provvedimento viene inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rende il parere entro il termine di quarantacinque giorni¹⁴.

12. Infine, qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile il testo del provvedimento alla Commissione europea e alle altre ANR – secondo le modalità indicate nella Raccomandazione sull'art. 7 - che si possono esprimere entro il termine di trenta giorni.

13. Il meccanismo descritto contempla due eccezioni. La prima si verifica qualora la Commissione, durante la consultazione, abbia espresso un parere nel quale dichiara che la misura proposta crea barriere al mercato unico, ovvero potrebbe rivelarsi incompatibile con il diritto comunitario o con gli obiettivi di cui all'art. 8 della direttiva quadro.

14. In questo caso, il provvedimento non può essere adottato per due mesi ulteriori, nel corso dei quali la Commissione (sentito il Comitato comunicazioni) può adottare una decisione motivata in cui chiede all'Autorità di ritirare il progetto. Diversamente, se nei due mesi la Commissione non si pronuncia, l'Autorità può adottare il provvedimento così come era stato notificato in origine.

15. La seconda eccezione riguarda la possibilità che le Autorità hanno di adottare provvedimenti in deroga alla procedura sopra descritta. Questo può verificarsi nel caso di misure temporanee che le Autorità siano chiamate ad applicare al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti.

16. Tali misure dovranno comunque essere comunicate alla Commissione e alle altre Autorità e, in ogni caso, per essere trasformate da temporanee in permanenti, o in caso di proroga, dovranno essere adottate seguendo la procedura di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Quadro di riferimento regolamentare

17. La direttiva n. 92/44/CE, all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 10, comma 1, impone agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SMP) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo,

¹² Delibera del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240.

¹³ Delibera del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22.

¹⁴ Secondo quanto stabilito nell'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004, pubblicato sul sito web dell'Autorità.

trasparenza, obiettività e non discriminazione nella fornitura di linee affittate e nella determinazione delle relative condizioni economiche. Tali principi regolamentari, contenuti anche nel d.P.R. n. 318/97, hanno portato all'adozione dei provvedimenti di seguito riportati da parte dell'Autorità.

18. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l'Autorità ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate. In seguito, con la delibera n. 171/99, paragrafo 3, punto 2, l'Autorità ha incluso l'offerta di circuiti diretti da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile. Sempre nel 1999, con la delibera n. 197/99, l'Autorità ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei sistemi delle linee affittate. Successivamente, con la delibera n. 711/00/CONS, sono state modificate le condizioni economiche precedentemente in vigore e sono stati imposti livelli di qualità garantiti del servizio offerto (il c.d. *Service Level Agreement* – SLA – base). Ai sottoscrittori dell'offerta di linee affittate è stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione dei circuiti migliorative rispetto a quelle indicate nel *Service Level Agreement* base. In tali casi, a Telecom Italia è imposto il rispetto del principio di non discriminazione e l'obbligo di negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

19. Nel 2001, a seguito di una consultazione pubblica appositamente indetta, l'Autorità, con la delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto opportuno imporre a Telecom Italia di pubblicare un listino relativo alle condizioni economiche all'ingrosso, ovvero un'offerta a condizioni diverse da quelle al dettaglio, dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati. La delibera n. 59/02/CONS stabilisce che, per poter accedere alle condizioni dell'offerta all'ingrosso, gli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa debbano utilizzare almeno un nodo e/o un apparato di proprietà o di cui abbiano disponibilità. Le condizioni economiche dell'offerta *wholesale*, approvate con la menzionata delibera n. 59/02/CONS, sono state definite depurando i prezzi al dettaglio dalle componenti di costo imputabili alla gestione del cliente finale, con l'intento di creare una netta demarcazione tra il mercato *retail* di linee affittate (delibera n. 711/00/CONS) e quello *wholesale* (delibera n. 59/02/CONS). Tale sistema ha portato ad una riduzione dei prezzi tra il 3% ed il 10% rispetto all'offerta *retail* di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

20. La notifica di Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle linee affittate è stata confermata dall'Autorità anche per gli anni 2000 (delibera n. 350/02/CONS) e 2001 (delibera n. 160/03/CONS).

21. Infine l'Autorità, con la delibera n. 304/03/CONS, alla luce dei recuperi di efficienza evidenziati dall'esame dei dati di contabilità regolatoria, nonché del confronto con i prezzi praticati in Europa, ha imposto una riduzione dei prezzi dell'offerta *retail* di almeno il 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i circuiti diretti numerici con velocità di 2 Mbit/s, nell'ottica della successiva introduzione di un meccanismo di *price cap*. Contestualmente a tale riduzione l'Autorità, sulla base delle

valutazioni delle condizioni complessive di replicabilità delle offerte e della stima dei costi evitabili, ha ritenuto opportuno imporre un allargamento della forchetta esistente tra la menzionata offerta *retail* e la corrispondente offerta *wholesale* e, pertanto, ha stabilito che il differenziale esistente tra prezzi *retail* e prezzi *wholesale* non potesse essere in alcun caso inferiore al 12 %.

22. In attuazione della delibera n. 304/03/CONS Telecom Italia ha pubblicato le nuove offerte di linee affittate *retail*, che sono state sottoposte a verifica e approvate dall'Autorità con la successiva delibera n. 440/03/CONS.

23. In particolare, in base alla delibera n. 304/03/CONS le riduzioni di prezzo si devono applicare sulla base dei volumi complessivi al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta *retail standard* di cui alla delibera n. 711/00/CONS. Telecom Italia, nel riformulare l'offerta ha comunque la possibilità di applicare, nel rispetto del principio di non discriminazione, condizioni migliorative legate ai volumi di spesa dei clienti o alle durate contrattuali, che non sono state computate al fine del rispetto dei vincoli di riduzione.

24. In sede di approvazione delle offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 304/03/CONS, con delibera n. 440/03/CONS, l'Autorità ha specificato i seguenti aspetti:

- a. oneri aggiuntivi a carico degli operatori sottoscrittori delle offerte: qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni *standard*, i relativi oneri aggiuntivi a carico degli operatori sono definiti da Telecom Italia nel rispetto dei principi di orientamento al costo, non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilità regolatoria di Telecom Italia;
- b. procedura per la chiusura dei disservizi: Telecom Italia deve adottare una procedura di chiusura del disservizio concordata con gli operatori, che preveda, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto ripristino del servizio, la disponibilità per il cliente operatore di un adeguato periodo di tempo nel quale poter compiere le proprie verifiche;
- c. tempi di ripristino del servizio: il calcolo dei tempi di ripristino del servizio espressi in ore lavorative deve essere basato sull'orario lavorativo 8:00-20:00, dal lunedì al venerdì, e 8:00-13:00, il sabato;
- d. garanzia sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità del servizio: il parametro di disponibilità annua, che rappresenta un aspetto fondamentale del livello di qualità di servizio, deve essere contemplato dal *Service Level Agreement* base per tutte le tipologie di circuito, ed i relativi valori garantiti devono essere definiti sulla base delle migliori prassi internazionali;
- e. *Service Level Agreement Premium*: le condizioni migliorative associate alla sottoscrizione a titolo oneroso di condizioni di fornitura premium devono essere formulate nel rispetto dei principi di parità di trattamento interno-esterno e non discriminazione.

25. Infine, l'Autorità con delibera n. 45/06/CONS ha adottato il provvedimento finale relativo ai mercati all'ingrosso delle linee affittate prevista dal nuovo quadro

regolamentare, cioè dei mercati dei segmenti terminali di linee affittate (mercato 13) e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato 14), con cui ha individuato Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato in entrambi i mercati. Il provvedimento introduce notevoli modifiche all'impianto regolamentare precedente, sia con riguardo alle modalità di offerta dei servizi all'ingrosso di linee affittate, sia in relazione ai prezzi massimi che Telecom Italia pratica agli operatori di rete fissa e mobile. In particolare, il provvedimento prevede una nuova configurazione dei servizi relativi alle linee affittate all'ingrosso - articolati in "segmenti terminali" (*terminating*) e circuiti interurbani (*trunk*) -, nonché una nuova disciplina per le modalità di controllo delle tariffe praticate da Telecom Italia agli operatori terzi, basata sull'introduzione di un *network cap*. Il sistema di *network cap* prevede una riduzione annuale del 9,6% (al lordo dell'inflazione) nel caso dei prezzi dei segmenti terminali e il mero recupero dell'inflazione, nel caso dei prezzi dei circuiti interurbani di lunga distanza.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

Introduzione

26. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- *open network provision* - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria delle telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.

27. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine ultimo è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico — delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.

28. Nell'applicare tale approccio, l'Autorità riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralità tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumenterà il livello di sostituibilità tra i diversi servizi di comunicazioni elettroniche.

29. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, è l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta¹⁵.

¹⁵ Cfr. paragrafi 40 – 43 delle Linee guida per l'analisi dei mercati.

30. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (*small but significant non transitory increase in price*, SSNIP) all'interno del mercato — partendo dalla sua definizione più restrittiva sia dal punto merceologico che geografico — possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo è il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista.

31. Salvo casi eccezionali, l'Autorità applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari 18 mesi (cioè, la periodicità che il Codice impone per le analisi di mercato).

32. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorità, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresì la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale e la sostituibilità dal lato dell'offerta è che mentre quest'ultima — non richiedendo costi aggiuntivi d'entrata — produce una risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul mercato.

33. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati è la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguere da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

34. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorità, oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere.

35. L'Autorità segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina *antitrust* ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorità analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni — definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza — per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessità di un intervento regolamentare.

36. Infine, nel definire il mercato, l'Autorità tiene conto degli orientamenti *antitrust* comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non è necessariamente coincidente con quella a cui si arriva — pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi — nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.

Il mercato delle linee affittate al dettaglio nella definizione della Commissione

37. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, per quanto riguarda le linee affittate al dettaglio, identifica il seguente mercato rilevante:

Servizi al dettaglio

(7) L'insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'articolo 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale).

Questo mercato figura nell'allegato I, punto 1 della direttiva quadro in riferimento all'articolo 16 della direttiva servizio universale (la fornitura di linee affittate ad utenti finali).

Deve essere effettuata un'analisi del mercato ai fini dell'articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda i controlli previsti dalla regolamentazione applicabili alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate.

38. Nella decisione n. 2003/548/CE la Commissione fornisce le definizioni relative all'insieme minimo di linee affittate, distinguendo tra due tipologie di linee affittate analogiche (banda vocale di qualità ordinaria e speciale) e tre tipologie di linee affittate digitali (64 kbit/s, 2.048 kbit/s – E1 non strutturato, 2.048 kbit/s – E1 strutturato).

39. Nella direttiva servizio universale si fa riferimento all'insieme minimo come un insieme di specifici circuiti affittati che devono avere caratteristiche armonizzate e che, in determinate circostanze, devono essere messi a disposizione degli utenti su tutto il territorio nazionale.

40. La Raccomandazione identifica le caratteristiche salienti del servizio di linee affittate nella natura dedicata del collegamento, a prescindere dai contenuti trasportati (voce, dati o altro), e nell'esclusione della commutazione su richiesta. Inoltre, l'ampiezza di banda, la distanza e le postazioni da collegare sono considerati elementi chiave nella caratterizzazione della domanda e dell'offerta di linee affittate.

41. La Commissione non ritiene necessario individuare mercati specifici per ciascuna categoria di linea affittata nell'insieme minimo, essendo probabile che la struttura di mercato sia simile in ciascuna divisione dell'insieme. La Commissione, inoltre, non considera necessario espandere le categorie di linee affittate al dettaglio, includendo capacità superiori a quelle rientranti nell'insieme minimo, poiché deve sempre valere la supposizione secondo cui un intervento a livello di mercato all'ingrosso sarà sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere sul mercato al dettaglio.

42. Con riferimento al contesto italiano, l'Autorità valuta l'opportunità di procedere a segmentazioni all'interno dell'insieme minimo nonché l'opportunità di ampliare o modificare la definizione del mercato data dalla Commissione, in considerazione delle specificità del mercato nazionale ed, in particolare, del fatto che allo stato attuale tutti i

circuiti venduti nel mercato *retail*, compresi quindi i circuiti di capacità superiore di quelli rientranti nell'insieme minimo, sono soggetti a regolamentazione.

Descrizione del servizio di linee affittate

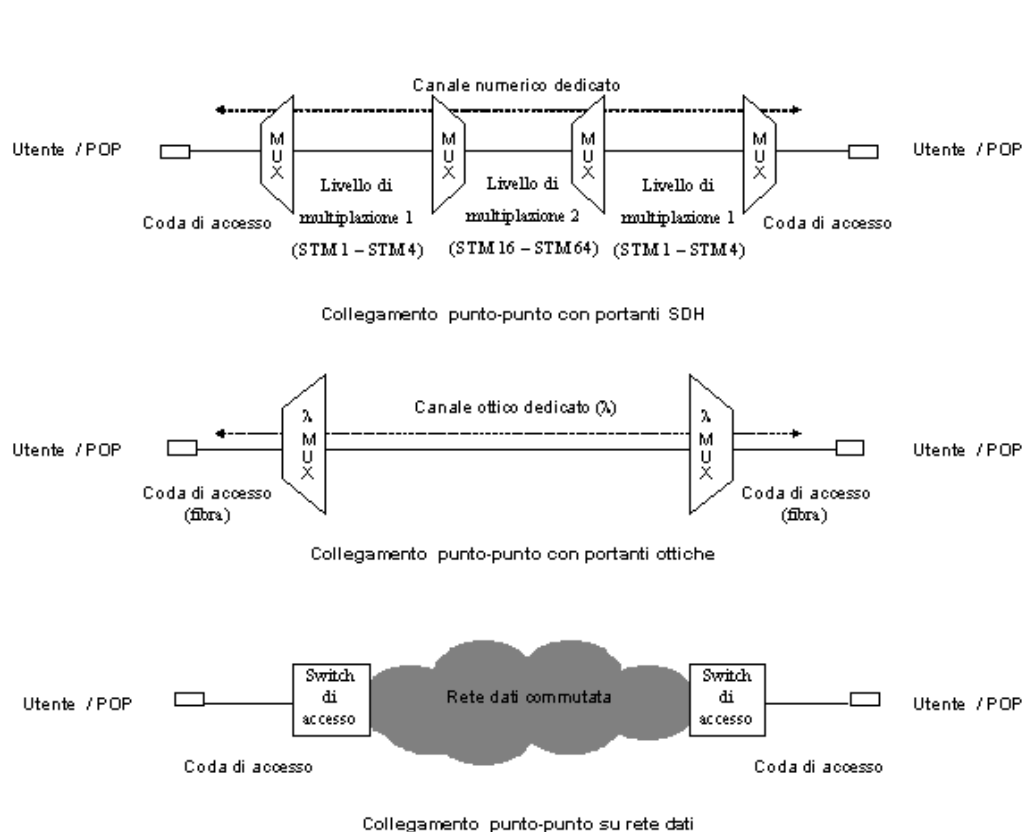
43. Secondo la Raccomandazione della Commissione “*la capacità dedicata e le linee affittate possono servire agli utenti finali per costruire reti o collegare postazioni [...]. Gli elementi chiave nella domanda e offerta di collegamenti dedicati sono l'ampiezza di banda, la distanza e la/le postazioni da collegare*”.

44. La clientela di riferimento del servizio di linee affittate è tipicamente costituita da aziende multisede, con esigenze di collegamenti tra due o più sedi situate sul territorio nazionale.

45. In realtà, la natura intrinsecamente simmetrica, l'elevata velocità garantita e la disponibilità su tutto il territorio nazionale del servizio fanno sì che i collegamenti dedicati possano essere utilizzati anche per realizzare collegamenti di accesso a reti pubbliche di trasmissione dati (Internet). Tuttavia, l'accesso alle reti dati tramite collegamento dedicato costituisce una modalità di accesso residuale rispetto all'accesso in tecnologia commutata (simmetriche e/o asimmetriche) e viene prevalentemente utilizzata nelle aree geografiche non coperte dalle reti di accesso a banda larga commutate. Inoltre, questo tipo di utilizzo dei collegamenti dedicati non risponde alle caratteristiche del servizio di linee affittate *retail* descritto dalla Raccomandazione, che prevede un collegamento tra due o più postazioni (*end - to - end*). Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che i circuiti dedicati utilizzati per realizzare collegamenti di accesso a reti pubbliche di trasmissione dati non rientrino nel mercato oggetto di analisi.

46. Dal punto di vista impiantistico, la realizzazione del servizio di linee affittate richiede l'utilizzo di infrastrutture fisiche dedicate alle sedi del cliente (code di accesso) tra ognuna delle sedi da collegare e il POP (*point of presence*) dell'operatore che offre il servizio. Per le basse velocità (fino a 2 Mbit/s), la coda può essere realizzata utilizzando la rete di accesso della telefonia pubblica commutata, mentre per le velocità superiori l'accesso è solitamente realizzato in fibra ottica o su portanti radio. Il collegamento tra le code viene realizzato utilizzando una rete trasmissiva ad alta velocità, che permette di raggruppare su singole portanti diversi flussi trasmissivi (Figura 1).

Figura 1 - Struttura dei collegamenti punto-punto



Descrizione del contesto nazionale

47. Nel mercato italiano, i servizi di linee affittate al dettaglio sono offerti alla clientela finale dall'operatore ex monopolista, Telecom Italia, e dai principali operatori alternativi. In particolare, i principali concorrenti di Telecom Italia sono Albacom, Colt, Fastweb e Wind.

48. Telecom Italia offre circuiti diretti analogici (CDA) e circuiti diretti numerici (CDN), di capacità fino ai 2,5 Gbit/s. Tutti i circuiti offerti da Telecom Italia attualmente sono sottoposti a regolamentazione.

49. I circuiti diretti analogici sono utilizzati prevalentemente per soddisfare esigenze di comunicazione di tipo fonico tra sedi situate nella stessa città o in un ambito geografico limitato. I CDA sono di tipo a 2 e 4 fili, questi ultimi anche in qualità speciale, secondo le raccomandazioni M.1040 (qualità normale) e M.1020 (qualità speciale).

50. I circuiti diretti numerici costituiscono un'evoluzione dei CDA poiché consentono migliori prestazioni in termini di qualità del servizio. I CDN sono collegamenti dedicati a clienti che hanno esigenze di comunicazione sofisticate tra un numero definito di sedi. La loro caratteristica principale è quella di impiegare esclusivamente mezzi di

trasmissione di tipo numerico. Un circuito numerico assicura elevati livelli di sicurezza, riservatezza e qualità trasmissiva, essenziali nelle applicazioni di interconnessione di PABX (*Private Automatic Branch Exchange*), di apparati di videoconferenza, interconnessione di LAN (*Local Area Network, reti locali*).

51. L'offerta di linee affittate degli operatori alternativi presenta un'articolazione molto simile a quella di Telecom Italia e viene realizzata sulla base di infrastrutture proprietarie oppure, laddove tali operatori non dispongano di proprie reti, mediante il ricorso ad offerte all'ingrosso.

Il mercato merceologico

52. Al fine di identificare i possibili mercati del prodotto appare necessario considerare se:

- a. i servizi di linee affittate e gli altri servizi di trasmissione dati a banda larga, simmetrici e asimmetrici, costituiscano un unico mercato;
- b. i servizi di linee affittate analogiche ed i servizi di linee affittate digitali costituiscano un unico mercato;
- c. sia opportuno segmentare il mercato in esame in funzione della capacità dei collegamenti.

2.1.1. Linee affittate vs. altri servizi di trasmissione dati a banda larga

53. I servizi di trasmissione dati a banda larga su reti commutate possono potenzialmente realizzare le medesime funzioni d'uso delle linee affittate. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno valutare se il mercato delle linee affittate e quello dei servizi di trasmissione dati su reti commutate siano o meno distinti, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica delle reti private virtuali verso architetture di tipo IP-MPLS (*Internet Protocol - MultiProtocol Label Switching*).

54. Le linee affittate consentono di realizzare collegamenti che forniscono capacità trasmissiva trasparente, garantita, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente finale o tra differenti reti aziendali. In altri termini, si tratta di collegamenti in cui:

- a. la capacità trasmissiva è messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente;
- b. le prestazioni sono elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche trasmissive - tempi di ritardo, di trasmissione e *jitter* (fluttuazione del ritardo massimo accettato) - sia in termini di livelli di servizio (*Service Level Agreement* in termini di *provisioning* e *assurance*);
- c. la banda nominale è sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.

55. Inoltre, i servizi di linee affittate possono essere utilizzati per veicolare qualsiasi tipo di contenuto (voce, dati, immagini) compatibilmente con la banda disponibile e la tecnologia utilizzata (digitale o analogica), con elevate garanzie di qualità e sicurezza.

56. Per realizzare collegamenti tra le sedi di un cliente è possibile utilizzare anche servizi basati su tecnologie di rete a commutazione (di pacchetto, di cella o di trama)

che permettono agli utenti di condividere le risorse trasmissive. Le tecnologie prevalentemente utilizzate per la realizzazione di questi servizi sono: IP (eventualmente con MPLS), ATM, *Frame Relay* e *Switched Ethernet* (compresi *Fast-Ethernet* e *Gigabit-Ethernet*).

57. Tuttavia, dal lato della domanda, i collegamenti realizzati con tecnologie di rete a commutazione di pacchetto, di cella o di trama, presentano caratteristiche funzionali differenti da quelle proprie dei servizi di linea affittata. Innanzitutto, la flessibilità di gestione della banda, implicita nell'utilizzo di reti di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, comporta minori livelli di sicurezza rispetto a quelli offerti dalle linee affittate. In particolare, l'utilizzo di specifici protocolli (relativi al livello 2 e/o 3 del modello di riferimento ISO/OSI) e la necessità di eseguire operazioni di *switching* all'interno della rete non consentono di realizzare collegamenti con le stesse garanzie prestazionali e gli stessi livelli di servizio realizzabili su linea dedicata.

58. Inoltre, l'architettura di rete dei servizi di trasmissione dati a banda larga consente agli operatori un'allocazione ottimale della banda disponibile tra i diversi servizi offerti. Quest'ultima condizione tecnica consente agli operatori di minimizzare il costo di fornitura dei servizi agli utenti finali. Di conseguenza, i livelli assoluti dei prezzi dei servizi di rete dati a commutazione di pacchetto risultano significativamente minori rispetto a quelli dei servizi di linea affittata. Tuttavia, questa differenza di prezzo riflette il minore livello qualitativo dei servizi a banda larga rispetto a quello dei servizi di linee affittate e non costituisce, pertanto, una variabile rilevante nella scelta dell'utente finale. Infatti, sono le effettive necessità tecniche del cliente a determinare la scelta fra le due tipologie di servizio in esame.

59. Considerate le differenze funzionali delle due tipologie di servizi e, in particolare, la differenza nei livelli di sicurezza garantiti, l'Autorità ritiene che, dal lato della domanda, le linee affittate non siano sostituibili con i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

60. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, i servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto richiedono una differente configurazione della rete trasmissiva rispetto a quella necessaria per la fornitura di servizi di linee affittate. Pertanto, il passaggio dalla fornitura di servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto alla fornitura di servizi di linee affittate richiede notevoli investimenti per la riconversione degli elementi di rete che gestiscono i flussi trasmissivi. Di conseguenza, non si ritiene che un operatore specializzato nella fornitura di servizi di trasmissione dati in tecnologia a commutazione di pacchetto, pur se dotato di rete proprietaria, possa offrire servizi di linee affittate in un arco di tempo ragionevole, a seguito di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo di questi ultimi.

61. Alla luce di tali considerazioni, si conclude che i fornitori di altri servizi dati a banda larga non siano in grado di limitare la profittabilità per un monopolista ipotetico di un aumento dei prezzi dei servizi di linee affittate, a seguito di un ingresso tempestivo sul mercato. Si conclude quindi che i servizi di linee affittate e gli altri servizi di trasmissione dati a banda larga (simmetrici e asimmetrici) costituiscono due mercati distinti.

Conclusioni

62. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta dimostra che il mercato delle linee affittate è distinto dal mercato degli altri servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.

2.1.2. Linee affittate analogiche vs. linee affittate digitali

63. I circuiti analogici attualmente offerti sul mercato rappresentano collegamenti diretti a larghezza di banda vocale (circuiti con interfaccia CDA) in qualità "normale" o "speciale". Su tali collegamenti è possibile trasmettere dati a bassa velocità.

64. In considerazione delle caratteristiche tecniche dei circuiti analogici e dell'ampia gamma di circuiti digitali disponibili sul mercato, l'Autorità verifica le condizioni di sostituibilità esistenti tra i servizi di linee affittate analogiche ed i servizi di linee affittate digitali ad essi comparabili, ovvero con circuiti digitali a bassa velocità.

65. Dal punto di vista funzionale, le linee affittate analogiche e digitali a bassa velocità consentono di veicolare sostanzialmente gli stessi servizi (voce e dati). Tuttavia, le caratteristiche tecniche dei circuiti digitali, anche se a bassa velocità, comportano una maggiore flessibilità nell'utilizzo congiunto di flussi voce e dati e una migliore qualità di servizio rispetto a quelli analogici. I dati raccolti per il periodo 2003-2006 mostrano un progressivo declino dei CDA a favore dei CDN. Le migliori prestazioni garantite dai circuiti diretti numerici ed il crescere delle esigenze dei clienti, in termini di necessità di banda e di sicurezza del collegamento, lasciano supporre che la dinamica decrescente di mercato dei servizi di linee affittate analogiche proseguirà anche nei prossimi anni. Inoltre, le differenze funzionali tra i due tipi di circuiti sono tali da rendere improbabile, anche in seguito ad un aumento del prezzo dei circuiti digitali, un significativo spostamento della domanda di mercato dai circuiti digitali a quelli analogici.

66. Per le medesime ragioni, l'Autorità ritiene che un eventuale aumento del prezzo dei circuiti analogici non possa indurre significativi spostamenti dell'offerta dai circuiti digitali a quelli analogici. In altre parole, la probabilità che un operatore specializzato nell'offerta di circuiti digitali possa decidere di fornire circuiti analogici è limitata dal crescente interesse della domanda verso servizi caratterizzati da prestazioni non realizzabili attraverso l'uso di circuiti analogici. Le considerazioni appena effettuate, quindi, inducono ad ipotizzare l'esistenza di condizioni di sostituibilità asimmetrica tra circuiti analogici e digitali.

67. In un'ottica dinamica che tiene conto della prevedibile evoluzione del mercato nell'analisi di sostituibilità dal lato della domanda, per l'applicazione del test del monopolista ipotetico sarà sufficiente valutare i vincoli concorrenziali imposti alla fissazione del prezzo dei circuiti analogici dalla possibilità di migrazione della domanda verso circuiti digitali. Viceversa, nell'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta, per l'applicazione del test del monopolista ipotetico sarà sufficiente esaminare i vincoli concorrenziali esercitati sulla fissazione del prezzo dei circuiti digitali dalla prevedibile migrazione dei fornitori dei circuiti analogici verso l'offerta di circuiti digitali.

68. Dal punto di vista della domanda, la sostituzione di un circuito analogico con un circuito digitale comporta costi di migrazione legati all'interruzione del contratto, alla

sostituzione degli apparati ed ai tempi di riattivazione del servizio. Tuttavia, il miglioramento delle prestazioni del servizio, derivante dalla migrazione verso i circuiti digitali, compensa pienamente il sostenimento dei suddetti costi. Si ritiene, quindi, che un ipotetico monopolista nei servizi di linee affittate analogiche non possa aumentare i prezzi dei propri servizi senza incorrere in una riduzione dei profitti complessivi, dovuta alla diminuzione delle quantità vendute per l'effetto di sostituzione esercitato dai servizi di linee affittate digitali.

69. Confrontando i prezzi dei servizi proposti dall'operatore Telecom Italia, risulta evidente la relazione di sostituibilità esistente tra le due tipologie di circuiti ed il ruolo del prezzo dei CDN nella definizione del prezzo dei CDA.

Tabella 1 - Prezzi attualmente in vigore delle linee affittate a bassa velocità al variare della distanza

	Attivazione (euro, IVA esclusa)	Canone mensile (euro/mese, IVA esclusa)			
Distanza (Km)		10	50	100	250
CDA 2 fili	454	107	390	489	594
CDA 4 fili	454	179	604	752	910
1,2 2,4 kbit/s	568	185	348	409	483
4,8 kbit/s	568	185	348	409	483
9,6 kbit/s	568	185	348	409	483
19,2 kbit/s	568	221	384	445	519

Fonte: elaborazione Between-IDATE su dati sito web Telecom Italia.

70. Si ritiene quindi che le condizioni di sostituibilità esistenti dal lato della domanda giustifichino l'inclusione dei circuiti analogici e digitali nel medesimo mercato.

71. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, le differenze nella fornitura delle due tipologie di circuiti sono riconducibili essenzialmente alla parte di accesso (lato utente e lato centrale), mentre la componente di trasporto rimane la stessa. Si ritiene, dunque, relativamente agevole da un punto di vista tecnico per un fornitore di circuiti analogici attivare un'offerta di circuiti digitali. Dal punto di vista economico, inoltre, la maggiore redditività dei circuiti digitali ripagherebbe in breve tempo gli investimenti necessari per la conversione dell'offerta da analogica a digitale. Le considerazioni appena esposte lasciano ritenere che un ipotetico monopolista nella fornitura dei circuiti digitali non potrebbe imporre un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo dei propri servizi senza indurre l'ingresso nel mercato dei fornitori dei circuiti analogici. Quest'ultimo fattore ridurrebbe significativamente i profitti dell'ipotetico monopolista rendendo la strategia dell'aumento di prezzo economicamente non credibile.

72. Si ritiene quindi che le condizioni di sostituibilità esistenti dal lato dell'offerta giustifichino l'inclusione dei circuiti analogici e digitali nel medesimo mercato.

Conclusioni

73. L'analisi di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta dimostra che è opportuno considerare i circuiti analogici e quelli digitali come appartenenti allo stesso mercato rilevante.

2.1.3. Articolazione delle tipologie di linee affittate digitali per velocità

74. I prezzi delle linee affittate sono determinati in funzione della velocità/capacità del collegamento, della lunghezza del circuito e del numero di terminazioni. Tra tali grandezze, la velocità del collegamento è la variabile che meglio si presta a caratterizzare i diversi profili della domanda e dell'offerta nel mercato in esame. Di conseguenza, una definizione rigorosa del mercato richiede di condurre un'analisi di sostituibilità tra le diverse velocità effettivamente disponibili per il cliente finale.

75. Le linee affittate digitali attualmente offerte sul mercato da Telecom Italia, anche in applicazione degli obblighi regolamentari vigenti, sono relative alle seguenti velocità nominali di trasporto:

- a. minori di 64 kbit/s;
- b. 64 kbit/s;
- c. multipli di 64 kbit/s (in particolare, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 512 kbit/s e 768 kbit/s);
- d. 2 Mbit/s;
- e. 34 Mbit/s;¹⁶
- f. 155 Mbit/s;
- g. 622 Mbit/s;
- h. 2,5 Gbit/s.

76. In realtà, i collegamenti venduti nel mercato retail sono solo quelli relativi a capacità fino ai 155 Mbit/s inclusi. Il motivo per cui le offerte di collegamenti a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s figurano nel listino retail di TI è una conseguenza del percorso regolamentare seguito dall'Autorità. Infatti, inizialmente tutti i circuiti dedicati (retail e wholesale) erano soggetti alla stessa regolamentazione e, pertanto, rientravano nel medesimo listino. Successivamente, la delibera n. 59/02/CONS ha introdotto un listino separato per le offerte wholesale le cui condizioni economiche sono state definite depurando i prezzi al dettaglio dalle componenti di costo imputabili alla gestione del cliente finale (retail minus). Di conseguenza sono rimasti prezzati nel listino retail anche i circuiti di capacità molto elevata che, di fatto, vengono utilizzati solo da altri operatori di comunicazioni elettroniche e quindi sono venduti a livello wholesale. A riprova di ciò tutti gli operatori hanno dichiarato di non vendere a livello retail circuiti di capacità superiore ai 155 Mbit/s. In un solo caso, un operatore ha ritenuto che la propria offerta, peraltro di dimensioni di fatturato limitate, assuma caratteristiche di offerta retail.

77. Alla luce delle suddette considerazioni, e in particolare della constatazione del fatto che i circuiti di capacità superiore ai 155 Mbit/s praticamente non sono venduti a livello

¹⁶ Tale classe di velocità viene anche fornita su interfaccia a 155 Mbit/s in modalità 1-TUG 3. Altre velocità sono ottenute con la medesima interfaccia a 155 Mbit/s in modalità 2-TUG 3.

retail, l’Autorità ritiene che la presente analisi debba riguardare tutti i circuiti di capacità fino ai 155 Mbit/s inclusi.

78. Per quanto riguarda questi ultimi, i circuiti che figurano nel listino di TI (elencati al paragrafo 90) rappresentano quelli maggiormente richiesti dai clienti finali, in quanto supportano le più diffuse applicazioni dei servizi di capacità dedicata. Per questa ragione, anche l’offerta degli operatori alternativi include le suddette velocità sebbene, in alcuni casi e per specifiche esigenze del cliente finale, gli operatori alternativi offrano anche velocità diverse, intermedie tra quelle elencate (ad esempio alcuni operatori offrono collegamenti digitali a 16/45/140 Mbit/s).

79. Una corretta analisi di sostituibilità dovrebbe essere condotta analizzando le effettive esigenze di capacità/velocità della clientela, ovvero la distribuzione della domanda in funzione della necessità di banda. Tuttavia, la presenza solo marginale sul mercato di velocità intermedie tra quelle sopra elencate, fa ragionevolmente supporre che tali velocità costituiscano gli effettivi punti intorno ai quali si concentra la distribuzione della domanda in funzione delle necessità di banda.

80. Quest’ultima argomentazione, insieme alla considerazione che solo per le classi di velocità elencate in precedenza sono disponibili informazioni dettagliate sui prezzi, fa ritenere che l’analisi di sostituibilità possa correttamente basarsi sui dati relativi a tali velocità, senza per questo risultare meno significativa.

81. Per valutare se sussista sostituibilità dal lato della domanda, è necessario verificare se le linee affittate di velocità diverse siano funzionalmente equivalenti nel soddisfare le esigenze della clientela.

82. Per la maggior parte degli utilizzi effettivamente è possibile sostituire un collegamento di una determinata capacità con più collegamenti di velocità inferiore e viceversa. In altri termini, in linea generale, si può affermare che dal punto di vista tecnico i circuiti di diversa capacità disponibili sul mercato risultano tra di loro sostituibili, se opportunamente combinati.

83. Per valutare la sostituibilità dal punto di vista economico, bisogna verificare se le alternative tecniche siano equivalenti anche in termini di prezzo. I prezzi praticati da Telecom Italia, in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, sono orientati ai costi e devono rispettare i principi di trasparenza, obiettività e non discriminazione. Secondo quanto previsto dalle Linee guida (par. 42), si può presumere che un prezzo regolamentato basato sul costo “sia stato fissato a quello che in assenza di regolamentazione sarebbe stato il livello di prezzo concorrenziale”. Pertanto, l’offerta di Telecom Italia può essere assunta come una possibile indicazione dei livelli di prezzo in condizioni concorrenziali e, quindi, come punto di partenza per l’applicazione del test del monopolista ipotetico.

84. La tabella seguente riporta i prezzi mensili ed i canoni di attivazione dell’offerta di Telecom Italia di linee affittate con contratti ad un anno.

Tabella 2 - Prezzi attualmente in vigore delle linee affittate digitali al variare della distanza e della velocità

Capacità	Attivazione (euro, IVA esclusa)	Canone mensile (euro/mese, IVA esclusa)			
		10 km	50 km	100 km	250 km
10 kbit/s	568	185	348	409	483
19 kbit/s	568	221	384	445	519
64 kbit/s	568	252	436	501	575
128 kbit/s	1.136	445	690	787	919
256 kbit/s	1.136	649	1.161	1.386	1.754
384 kbit/s	1.136	721	1.437	1.734	2.176
512 kbit/s	1.136	777	1.595	1.996	2.731
768 kbit/s	1.136	854	1.897	2.433	3.463
2048 kbit/s	1.136	946	2.319	3.084	4.663
34 Mbit/s	9.374	6.018	14.562	18.216	23.910
155 Mbit/s	19.884	16.456	39.833	49.396	63.340
622 Mbit/s	26.417	41.141	99.583	123.489	158.349
2,5 Gbit/s	35.222	102.852	248.958	308.725	395.878

Fonte: elaborazione Between-IDATE su dati sito web Telecom Italia.

85. Al fine di valutare se per un cliente sia più conveniente acquistare una combinazione di circuiti a bassa velocità o un unico circuito a velocità superiore, si è proceduto a verificare l'effetto di un aumento del 10% del prezzo per ciascuna velocità presente in tabella.

86. Per quanto riguarda le diverse velocità comprese nell'insieme minimo, i ridotti differenziali di prezzo rendono improbabile che l'aumento del prezzo da parte di un ipotetico monopolista su una specifica velocità possa rivelarsi profittevole. Infatti, tale aumento di prezzo condurrebbe una parte rilevante della clientela a migrare verso combinazioni di collegamenti a velocità inferiori o ad acquistare un collegamento di velocità immediatamente superiore. Ad esempio, dalla tabella 2 si evince l'elevato grado di sostituibilità che contraddistingue i collegamenti di velocità comprese tra 64 kbit/s e 768 kbit/s. A conferma di ciò, si ricorda che la stessa Raccomandazione non ritiene necessario individuare mercati specifici per ciascuna categoria di linea affittata nell'insieme minimo, ritenendosi probabile che la struttura di mercato sia simile in ciascuna suddivisione dell'insieme.

87. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che tutti i circuiti di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi costituiscano un unico mercato.

88. Per quanto riguarda i collegamenti con velocità superiori a quelle comprese nell'insieme minimo, l'analisi di sostituibilità porta a risultati differenti. Infatti, come si è visto, in risposta alle esigenze della clientela, l'offerta risulta focalizzata su due tipologie di collegamenti (34 e 155 Mbit/s) i cui livelli di prezzo risultano

significativamente diversi fra loro, poiché riflettono la grande differenza nelle velocità offerte.

89. Si considerino, per esempio, i prezzi dei collegamenti a 2 Mbit/s e quelli dei collegamenti di velocità immediatamente superiore, ossia di 34 Mbit/s. Per tali prezzi, si è provveduto a verificare se l'ipotetico monopolista nella classe dei 34Mbit/s possa profittevolmente aumentare i prezzi dei propri servizi senza che la clientela passi all'acquisto di multipli di circuiti a 2 Mbit/s e viceversa. L'esame delle condizioni economiche dimostra che non esiste sostituibilità dal lato della domanda tra le due velocità, in quanto il differenziale di prezzo appare particolarmente elevato. L'analisi porterebbe a concludere, pertanto, che i collegamenti a 2 Mbit/s e quelli a 34 Mbit/s costituiscono due mercati distinti. Le stesse considerazioni valgono per l'analisi di sostituibilità tra circuiti a 34 e 155 Mbit/s. In conclusione, una rigorosa analisi di sostituibilità dal lato della domanda porterebbe ad individuare un mercato separato per ogni capacità offerta al di sopra dei 2 Mbit/s.

90. Per quanto riguarda la sostituibilità dal lato dell'offerta, un aumento del prezzo modesto ma significativo e non transitorio, da parte di un monopolista ipotetico, di circuiti di una particolare capacità non sarebbe profittevole in quanto altri operatori potrebbero facilmente offrire circuiti della medesima capacità in tempi brevi e senza dover sostenere ingenti investimenti. A conferma di ciò si osserva che nessun operatore è specializzato nella fornitura di una particolare velocità, anzi quasi tutti gli operatori offrono tutti i tipi di collegamenti fino a 155 Mbit/s inclusi.

91. Per tali motivi non si ritiene necessario individuare mercati specifici per i circuiti di capacità superiore ai 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.

Conclusioni

92. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità identifica due mercati rilevanti delle linee affittate retail:

- a. il mercato delle basse velocità - collegamenti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi (coincidente con l'insieme minimo);
- b. il mercato delle alte velocità – collegamenti digitali maggiori di 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.

2.2. Il mercato geografico

93. Le Linee guida prevedono che, una volta identificato il mercato del prodotto rilevante, si proceda alla definizione della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le condizioni della concorrenza sono simili, o sufficientemente omogenee, e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il paragrafo 56 delle Linee guida chiarisce: "Per definire un mercato geografico non è necessario che le condizioni della concorrenza tra gli operatori o fornitori di servizi siano perfettamente omogenee. E' sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee e si può, quindi, ritenere che solo le aree in

cui le condizioni della concorrenza sono “eterogenee” non costituiscano un mercato uniforme”.

94. Di seguito viene analizzata la dimensione geografica di entrambi i mercati delle linee affittate definiti nel paragrafo precedente, cioè il mercato dei circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi e quello dei circuiti di capacità superiore a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi.

95. Se si considera l'esigenza, da parte dell'utente finale, di disporre di un collegamento tra due sedi geograficamente distanti e non tra generiche località geografiche, si osserva che una concorrenza effettiva si sviluppa solo se è possibile disporre di più offerte competitive end-to-end, ovvero che includano le tratte terminali del collegamento (dalla sede d'utente al nodo di rete dell'operatore). Si osservi, a tal proposito, che la presenza nelle città di una o più reti metropolitane ad alta capacità (Metropolitan Area Network - MAN) non garantisce, di per sé, l'effettiva raggiungibilità delle sedi di utente, in quanto questa dipende dalla capillarità della rete.

96. Data l'esigenza di realizzare collegamenti tra sedi la cui localizzazione geografica è predefinita, è evidente che non vi sia sostituibilità in senso stretto tra i collegamenti diretti in una determinata area e quelli di un'altra area, seppure limitrofa. Per queste ragioni, un approccio puramente teorico richiederebbe l'identificazione dei mercati “on a route by route basis” ed il test del monopolista ipotetico in senso stretto porterebbe a definire tanti mercati quanti sono i singoli collegamenti.

97. In questo modo, tuttavia, si introdurrebbe una complessità tale da rendere discutibili i benefici dell'attività regolamentare. Nella pratica, pertanto, si ritiene opportuno arrivare ad un livello di aggregazione superiore, che potrà essere un set limitato di direttrici o, al limite, l'intero mercato nazionale.

98. Si deve inoltre considerare che la possibilità da parte di altri operatori di influenzare il comportamento di un ipotetico monopolista nella definizione dei prezzi dipende dall'effettiva disponibilità di infrastrutture alternative capillari a livello nazionale. Come precedentemente osservato, lo sviluppo di reti alternative si è concentrato nelle aree metropolitane a maggiore concentrazione di clientela, quali Milano, Torino e Roma. In realtà, per quanto tali reti possano essere capillari, coprono comunque l'area metropolitana in modo disomogeneo e quindi, in taluni casi, può rendersi necessaria la realizzazione del tratto finale di collegamento dalla rete alla sede di utente (c.d. drop d'utente).

99. Per quanto riguarda invece le reti di trasporto (backbone), negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di backbone alternativi, realizzati con il ricorso alle principali infrastrutture civili disponibili sul territorio (strade, autostrade, reti ferroviarie, reti elettriche, reti gas). Sulle principali direttrici di tali reti di trasporto sono oggi presenti più operatori. Va osservato, tuttavia, che tali backbone collegano le principali aree metropolitane e sono concentrati prevalentemente nel centro-nord. Di conseguenza, un operatore che voglia offrire un servizio di linee affittate ad un cliente con sedi diffuse su tutto il territorio nazionale dovrebbe realizzare ex novo la rete di trasporto del servizio.

100. Per queste ragioni si ritiene che, sebbene vi siano alcune aree del territorio nazionale in cui si sta assistendo allo sviluppo di una maggiore concorrenza, l'effettivo

livello di competizione raggiunto in tali aree geografiche non sia sostanzialmente diverso da quello riscontrabile nel resto del territorio nazionale.

101. Va comunque osservato che laddove gli operatori non abbiano ritenuto opportuno investire nella realizzazione di infrastrutture proprietarie, l'estensione della copertura dei servizi è possibile attraverso il ricorso ad offerte all'ingrosso.

Conclusioni

102. Alla luce delle considerazioni appena svolte, sebbene si riscontrino condizioni concorrenziali differenti in alcune aree e per alcune direttrici, non si ritiene opportuno procedere ad una segmentazione geografica dei mercati rilevanti per le seguenti ragioni:

- a. le differenze nel livello concorrenziale non sono tali da giustificare la rimozione di vincoli regolamentari limitatamente ad alcune aree;
- b. risulterebbe complesso definire con precisione i confini geografici di tali aree a causa sia della disomogeneità nei livelli di copertura, sia della continua evoluzione delle reti alternative.

103. Si conclude quindi che:

- a. il mercato delle basse velocità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo) - ha estensione nazionale;
- b. il mercato delle alte velocità - collegamenti digitali di capacità maggiori di 2 Mbit e fino ai 155 Mbit/s inclusi - ha estensione nazionale.

2.3. Conclusioni sulla definizione dei mercati

104. L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla definizione di due mercati distinti delle linee affittate retail: un mercato che include tutte le capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi (insieme minimo) ed un mercato che include tutte le capacità al di sopra dei 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi. Per quanto riguarda i circuiti di capacità superiore ai 155 Mbit/s, si è osservato che tali circuiti non vengono venduti a livello retail, pertanto l'Autorità ritiene di non dover procedere all'analisi di un mercato di fatto inesistente.

105. Poiché il secondo dei mercati individuati al paragrafo precedente non rientra nella lista dei 18 mercati individuati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione ex-ante, l'Autorità deve verificare la sussistenza dei tre criteri previsti dalla Raccomandazione con riferimento a tale mercato, al fine di valutare se anche tale mercato sia suscettibile di regolamentazione ex-ante. I tre criteri della raccomandazione sono:

- a. la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso;
- b. la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva;
- c. l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare.

106. Innanzitutto è importante sottolineare che in termini di volumi venduti e di ricavi generati le capacità comprese tra 2 e 155 Mbit/s rappresentano una bassa quota rispetto al totale dei circuiti dedicati venduti nel mercato retail.

107. Per quanto riguarda i primi due criteri si osserva che un operatore che voglia offrire un servizio di linee affittate retail, deve sviluppare una rete capillare la cui realizzazione richiede non solo tempi lunghi, ma anche investimenti ingenti e non recuperabili nel caso di uscita dal mercato (sunk costs).

108. La presenza di sunk costs elevati crea un'asimmetria tra il monopolista ipotetico ed i potenziali nuovi entranti, asimmetria che il monopolista ipotetico potrebbe sfruttare per scoraggiare l'entrata di questi ultimi. Tali considerazioni sono tanto più vere se si considera che il mercato delle linee affittate retail si trova in una fase di maturità e che, pertanto, il rischio associato a nuovi investimenti risulta particolarmente elevato. A conferma di quanto appena detto si osserva che, fino ad oggi, gli investimenti nelle infrastrutture di accesso da parte di operatori alternativi costituiscono un fenomeno marginale, limitato alle principali aree metropolitane a maggiore densità di clienti.

109. D'altra parte è anche vero che una valida alternativa alla realizzazione di reti accesso proprietarie è costituita dalla possibilità di ricorrere alle offerte wholesale. In tal senso, è fuor di dubbio che i rimedi regolamentari adottati a livello wholesale nell'ambito del vecchio quadro regolamentare abbiano comportato una riduzione delle barriere all'ingresso, riduzione che aumenterà significativamente a seguito dell'imposizione dei rimedi adottati a conclusione delle analisi dei mercati 13 e 14 del nuovo quadro regolamentare.

110. Alla luce delle considerazioni appena svolte, l'Autorità conclude che, sebbene nel mercato in esame siano presenti ostacoli all'accesso, non transitori, di natura strutturale, sia possibile riscontrare la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato si svilupperanno, nel breve-medio periodo, condizioni di concorrenza effettiva.

111. Dal momento che i tre criteri previsti dalla Raccomandazione devono essere soddisfatti in modo cumulativo e che il secondo di tali criteri non risulta soddisfatto, l'Autorità non ritiene necessario procedere all'analisi del terzo criterio e conclude che il mercato nazionale dei circuiti affittati retail ad alta velocità - collegamenti digitali di capacità maggiori di 2 Mbit e fino ai 155 Mbit/s inclusi - non è suscettibile di regolamentazione ex-ante. Tale conclusione è in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione in merito a tale tipo di servizi: "Non è necessario, altresì, espandere le categorie di linee affittate al dettaglio includendo capacità al di là dell'insieme minimo, poiché deve sempre valere la supposizione secondo cui un intervento a livello di mercato all'ingrosso sarà sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere. A priori, non c'è motivo di ritenere che ciò non avverrebbe in un contesto di affitto di linee".

2.3.1 Conclusioni in merito alla verifica dei tre criteri della Raccomandazione

112. Per il mercato delle alte velocità - collegamenti digitali di capacità superiore a 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi - non si ritengono verificati i tre criteri previsti dalla Raccomandazione, e pertanto, l'Autorità conclude che tale mercato non risulta

suscettibile di regolamentazione ex ante. Tale conclusione comporta la rimozione degli obblighi regolamentari attualmente vigenti per la fornitura di circuiti di tali capacità.

113. Pertanto, la valutazione del significativo potere di mercato che verrà svolta nel capitolo che segue, riguarda l'unico mercato delle linee affittate suscettibile di regolamentazione ex-ante individuato dall'Autorità, cioè il mercato dei circuiti a bassa velocità --circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi - , coincidente con l'insieme minimo individuato dalla Commissione europea.

3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Introduzione

114. Il principale elemento di novità introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, è costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee guida dell'11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice).

115. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. In realtà l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiederà un adeguamento delle modalità di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorità per la concorrenza, in virtù della considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorità per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorità si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verrà calibrato sulla periodicità che il Codice impone per le analisi di mercato, che come già specificato altrove, è pari a 18 mesi.

116. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura, principalmente sulla base della capacità dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che ciò comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale capacità è sottoposta ad una serie di vincoli di tipo concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi.

117. La quota di mercato detenuta da un'impresa può essere utilizzata quale indicatore della concorrenzialità del mercato. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti

differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che “spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato”, salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla raccomandazione.

118. La quota di mercato, però, non può essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le Autorità di regolamentazione devono perciò “intraprendere un’analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l’esistenza di un significativo potere di mercato”. A tal proposito vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell’impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all’ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l’integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale.

119. Il riscontro di una posizione di dominanza non può prescindere da una valutazione della facilità di ingresso e quindi delle barriere all’ingresso. Le principali barriere all’ingresso nel settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e dalla necessità di effettuare notevoli investimenti, non sempre recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso in cui si è fissato un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l’offerta di servizi connessi. Per quanto riguarda i secondi, si consideri l’incidenza sui costi totali di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi alternativi al di fuori dell’industria delle comunicazioni. Tali barriere all’ingresso, però, possono rivestire un ruolo meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica, come è il caso per determinati servizi/reti di comunicazione elettronica.

120. L’articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l’articolo 82 del trattato CE, che “un’impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri”. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un’unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la Commissione ha affermato che l’assenza di concorrenza effettiva non necessariamente deve essere ricondotta all’esistenza di legami economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.

121. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni possano favorire l’insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale coordinamento sia sostenibile. Affinché il coordinamento sia sostenibile è necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilità di ritorsione degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti

ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacità o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.

122. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, è probabile che una posizione dominante collettiva si verifichi allorché sussistano alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della domanda, una scarsa elasticità della domanda, una maturità tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza di legami e interconnessioni – anche informali – fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.

3.1. L'analisi sul significativo potere di mercato

123. La maggior parte degli operatori che si rivolgono alla clientela non residenziale presentano, nell'ambito del proprio portafoglio di servizi dati, un'offerta di linee affittate di basse velocità - circuiti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi -, o su infrastruttura proprietaria o attraverso la rivendita di circuiti acquistati da Telecom Italia.

124. L'offerta alla clientela finale dei circuiti appartenenti al mercato in esame proposta dai diversi operatori si caratterizza nel seguente modo:

- a. L'offerta di Telecom Italia rientra nel listino generalizzato approvato nell'ambito del precedente quadro regolamentare (che comprende anche i circuiti di tutte le altre capacità) e si articola in collegamenti diretti con interfaccia analogica (CDA) e collegamenti diretti numerici (CDN) con velocità da 1200 bit/s a 2 Mbit/s. Le condizioni economiche prevedono un contributo di attivazione *una-tantum* e canoni mensili in funzione della distanza del collegamento (fino a 60 km, 60-300 km, oltre 300 km), con sconti a volume. L'offerta standard è annuale, ma Telecom Italia propone anche un'offerta pluriennale (2/3 anni), che prevede sconti sui canoni trasmissivi, e un'offerta pianificata, che consente di usufruire di un contributo di attivazione scontato.
- b. La struttura dell'offerta degli operatori alternativi ricalca sostanzialmente quella di TI, anche se caratterizzata da una maggiore flessibilità delle condizioni praticabili alla clientela. Per quanto riguarda la copertura geografica dei servizi, i principali operatori hanno attivato punti di presenza per l'accesso ai servizi di linee affittate, realizzati su infrastruttura propria, nei principali capoluoghi di provincia italiani e, nei casi in cui non sono presenti con proprie reti, garantiscono la copertura del territorio nazionale attraverso il ricorso ad offerte *wholesale*.

3.1.1. La dimensione del mercato e le quote di mercato

125. Per quanto riguarda le quote di mercato, è importante ricordare che le Linee guida della Commissione, nell'attribuire alle NRA il compito di definire i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato delle imprese, precisano che “a titolo esemplificativo, i proventi delle linee affittate, la capacità affittata o il numero di punti terminali delle

linee affittate possono fungere da eventuali parametri del potere relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come rilevato dalla Commissione, il numero in sé dei punti terminali della linea affittata non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate disponibili sul mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche per la trasmissione vocale, alle linee affittate digitali ad alta velocità, dalle linee affittate locali alle linee a lunga distanza internazionali. Tra i due elementi, i ricavi delle linee affittate rappresentano forse il criterio di misurazione più trasparente e meno difficile" (par. 77 Linee guida).

126. In considerazione di quanto suggerito dalla Commissione, nonché della difficoltà riscontrata dall'Autorità nell'elaborazione e confronto dei dati relativi ai volumi forniti dagli operatori,¹⁷ la dimensione e l'evoluzione del mercato sono state valutate sulla base dei dati relativi ai ricavi conseguiti nel corso degli anni 2003, 2004, 2005. In effetti i ricavi, riflettendo la capacità di offrire servizi complessi e diversificati, risultano un indicatore più direttamente collegato alla dinamica del mercato. Infatti il prezzo di mercato delle linee affittate dipende, a parità di altre condizioni commerciali e contrattuali, dalla lunghezza e dalla velocità del collegamento.

127. In termini di ricavi il mercato è passato da circa 715 milioni di euro nel 2000 a circa 370 milioni di euro nel 2005. Tale riduzione dei ricavi, nonostante i prezzi di TI siano rimasti sostanzialmente invariati nell'arco temporale considerato, è attribuibile ad un minore interesse da parte della clientela business per questo tipo di servizio.¹⁸ Inoltre si assiste ad una sostanziale riduzione dell'incidenza dei ricavi da circuiti analogici sul totale dei ricavi; a tale riguardo si osserva che un solo operatore, oltre TI, dichiara di vendere tale tipologia di circuiti.

128. Nella tabella seguente si illustrano le quote di mercato in ricavi dei principali operatori del mercato dei collegamenti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s.

Tabella 3 - Linee affittate a bassa velocità – Quote di mercato -

	2003	2004	2005
Albacom	2%	2%	2%
Colt	5%	7%	9%
Fastweb	1%	1%	3%

¹⁷ Alcuni operatori hanno fornito i dati solo in termini di numero di collegamenti installati, altri solo in termini di capacità equivalente a 2 Mbit/s; in entrambi i casi i dati forniti spesso non sono risultati completi per l'arco temporale richiesto. A ciò si aggiunge l'ulteriore difficoltà di confrontare i dati relativi ai volumi dei collegamenti analogici e di quelli digitali determinata dalla diversa unità di misura (rispettivamente numero di fili e capacità).

¹⁸ Come evidenziato dal documento di risposta dell'ERG/IRG del 23 febbraio 2006 alla *Call for Input* della CE sulla revisione del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, nuove tecnologie stanno viepiù fungendo da sostituti dei servizi di linee affittate.

Telecom Italia	88%	87%	81%
Wind	2%	3%	4%
Altri	3%	1%	1%

Fonte: elaborazioni Autorità su dati forniti dagli operatori.

129. Dalla tabella si può osservare che nonostante la quota di mercato di Telecom Italia abbia subito una graduale riduzione, il suo valore rimane particolarmente elevato. Il riscontro di una quota di mercato significativamente superiore al 50%, conformemente al paragrafo 75 delle Linee guida, è di per sé una prova dell'esistenza di una posizione dominante.

3.1.2. L'analisi prospettica

130. Il mercato delle linee affittate si trova in una fase di maturità, se non addirittura di declino. La domanda tende sempre più verso soluzioni per la trasmissione dei dati a banda larga, simmetriche e asimmetriche, che non necessitano della caratteristica propria delle linee affittate, ovvero della capacità dedicata.

131. Nel biennio 2006-2008 si prevede un'ulteriore riduzione dei ricavi, sia per effetto della riduzione dei prezzi sia per effetto della migrazione della clientela verso soluzioni alternative, meno costose, sebbene con prestazioni non confrontabili a quelli delle linee affittate. Inoltre il segmento delle linee analogiche continuerà a ridursi a favore dei circuiti digitali.

132. Dal punto di vista del contesto competitivo, non si prevede uno sviluppo rilevante di nuove infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia. La concorrenza si sta sviluppando innanzitutto sulle velocità più elevate e attraverso l'offerta di soluzioni a maggiore valore aggiunto.

3.1.3. Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato. Vincoli che agiscono dal lato dell'offerta: barriere all'ingresso, economie di scala, di densità e di diversificazione, integrazione verticale, accesso alle risorse finanziarie

133. La valutazione del significativo potere di mercato non può prescindere da un'analisi approfondita delle caratteristiche economiche del mercato rilevante. L'Autorità ritiene che, oltre alla dinamica del mercato e all'ampiezza delle quote detenute dai singoli operatori, i criteri più importanti per la valutazione dell'SMP nel mercato rilevante individuato siano i seguenti:

- 1) la dimensione delle barriere all'ingresso;
- 2) la presenza di economie di scala, di densità e di diversificazione;
- 3) l'integrazione verticale;
- 4) la difficoltà di accesso alle risorse finanziarie;

Si ritiene, invece, che i vantaggi a livello tecnologico non costituiscano un importante elemento di valutazione del grado di concorrenza presente nel mercato in esame. La tecnologia sottostante l'offerta di linee affittate, infatti, è alquanto matura e nessun operatore gode in maniera esclusiva o preferenziale di un tale beneficio.

134. Per quanto riguarda il primo punto, la presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato in esame potrebbe incoraggiare, in linea di principio, condotte anticoncorrenziali da parte delle imprese in possesso di una quota di mercato significativa. Tali barriere, infatti, scoraggiando le nuove imprese ad entrare, riducono la possibilità per la concorrenza potenziale di esercitare un vincolo competitivo ai comportamenti di mercato delle imprese già esistenti.

135. I principali ostacoli all'accesso al mercato in esame sono di natura strutturale. Per poter offrire un servizio di linee affittate, infatti, un operatore deve sviluppare una rete capillare, il che richiede ingenti investimenti difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato (sunk costs) e tempi di realizzazione particolarmente lunghi. Oltre agli investimenti in infrastrutture di telecomunicazione, gli operatori nuovi entranti devono sostenere elevati costi in attività di marketing per la creazione di una base di utenti sufficientemente ampia; tali costi sono ancora più difficilmente recuperabili in caso di uscita dal mercato.

136. Trattandosi inoltre di un mercato piuttosto maturo, caratterizzato da volumi alquanto stabili o in riduzione, i livelli di rischio associati agli investimenti risultano particolarmente elevati per le imprese nuove entranti. Per tale ragione, sino ad oggi, gli OLO hanno concentrato i propri investimenti soprattutto nella costruzione di reti di backbone, caratterizzate da maggiori possibilità di riconversione ad utilizzi e clienti diversi e da alte probabilità di sfruttare l'intera capacità installata nel corso della vita utile dell'investimento.

137. Tuttavia, un operatore che voglia offrire un servizio di linee affittate di tipo end-to-end su infrastruttura proprietaria deve potere disporre anche di un'infrastruttura di accesso caratterizzata da un maggior livello di specificità rispetto ai clienti finali e, quindi, da maggiori livelli di rischio. Per tale ragione, gli investimenti nelle infrastrutture di accesso costituiscono ancora un fenomeno marginale, limitato alle aree a maggiore densità di clienti di medio-grandi dimensioni e con esigenze avanzate di connettività.

138. Per l'insieme delle considerazioni esposte, l'Autorità riconosce che le infrastrutture su cui si basano i servizi di linee affittate sono difficilmente replicabili con l'estensione e la capillarità della rete di Telecom Italia. La regolamentazione finora introdotta nel mercato wholesale delle linee affittate (sia nell'ambito del precedente sia in quello dell'attuale quadro regolamentare), offrendo un'alternativa alla realizzazione di reti di accesso proprietarie ed, in particolare, l'opportunità di trasformare parte dei costi fissi legati alla costruzione di infrastrutture in costi variabili, ha attenuato le barriere all'ingresso senza, tuttavia, riuscire a generare una concorrenza effettiva nel mercato in esame

139. Per quanto riguarda il secondo punto, la presenza nel mercato in esame di ingenti economie di scala, di densità e di diversificazione determina ulteriori condizioni di vantaggio di Telecom Italia rispetto agli operatori alternativi.

140. Le tecnologie sottostanti alla fornitura di servizi di linee affittate sono caratterizzate da un elevato rapporto tra costi fissi e costi variabili. La fornitura di tali servizi avviene pertanto in un regime di rendimenti crescenti che dà luogo ad elevate economie di scala: all'aumentare dei volumi venduti si riducono progressivamente i costi unitari. La presenza di economie di scala traspare inoltre implicitamente dalle condizioni di offerta sino ad oggi praticate agli utenti finali da Telecom Italia, che prevedono infatti l'applicazione di sconti a volume. Finora, attraverso la regolamentazione delle offerte wholesale con prezzi orientati ai costi e l'introduzione, anche a tale livello, di sconti in funzione dei volumi acquistati, tutti gli operatori attivi nel mercato al dettaglio, indipendentemente dalle dimensioni, hanno potuto beneficiare di quelle economie di scala che si realizzano nella produzione degli input e che sono proprie del mercato all'ingrosso. Invece, quelle economie di scala che tipicamente si producono nel mercato retail, nello svolgimento delle attività di marketing e di gestione del cliente, rimangono solo prerogativa degli operatori con volumi maggiori e non sono conseguibili dai concorrenti di dimensioni minori. Tali economie di scala sono rese ancor più rilevanti dalle elevate economie di densità facilmente conseguibili nella fornitura di linee affittate: il costo della fornitura del servizio in esame decresce all'aumentare del numero di utenti serviti in una determinata area geografica.¹⁹ L'esistenza di elevate economie di densità è una delle principali ragioni per le quali lo sviluppo di offerte alternative a quella di Telecom Italia si sta realizzando, come si è detto sopra, nelle aree metropolitane caratterizzate da una maggiore concentrazione di clienti business (Milano, Roma, Torino). Tuttavia, anche in tali aree, Telecom Italia possiede ancora una base di utenti significativamente più ampia che le consente di offrire i propri servizi in modo più efficiente.

141. Come le economie di scala, anche le economie di diversificazione si realizzano sia nelle attività proprie del mercato retail di linee affittate sia in quelle del corrispondente mercato wholesale. La rete di comunicazione utilizzata per la fornitura di linee affittate al dettaglio può essere infatti utilizzata per offrire anche altri servizi di telecomunicazione, quali la trasmissione di dati e il trasporto di voce e video. Pertanto, anche con riferimento alle economie di diversificazione, i rimedi finora imposti a livello wholesale, e in particolare l'orientamento al costo, hanno avuto l'obiettivo di limitare il trasferimento nel mercato retail del vantaggio competitivo derivante dal godimento di tali economie a livello wholesale. Per quel che riguarda invece le economie di diversificazione che si generano nelle attività relative alla commercializzazione dei servizi ai clienti finali, pur essendo leggermente inferiori rispetto a quelle che si originano sul mercato all'ingrosso, esse determinano di fatto un vantaggio significativo per quegli operatori che sono in grado di veicolare un più ampio portafoglio di

¹⁹ Per economie di densità si intendono quelle riduzioni nei costi unitari che si verificano all'aumentare della concentrazione abitativa della clientela servita. Nel settore delle comunicazioni tali economie si verificano in quanto, a parità di estensione della rete locale, i costi unitari sono tanto minori quanto maggiore è il numero di utenti presenti nell'area servita dalla rete locale.

prodotti/servizi. Telecom Italia, ad oggi, è l'operatore che offre alla clientela la maggiore varietà di servizi. Se si pensa ai costi pubblicitari, commerciali e di marketing che la fornitura di tali servizi comporta, si comprende facilmente che, in un mercato ancora marginalmente aperto alla concorrenza, lo sviluppo e il lancio di un'offerta altrettanto ampia non sembra assolutamente alla portata degli operatori alternativi.

142. Le considerazioni svolte evidenziano che le barriere all'ingresso legate all'entità degli investimenti, alle economie di scala e di diversificazione rimangono consistenti.

143. In relazione al terzo punto, l'unico operatore che dispone di un'effettiva e totale integrazione verticale lungo tutta la catena del valore rimane Telecom Italia. Essendo una condizione difficilmente replicabile per gli operatori alternativi, l'elevata integrazione verticale conferisce a Telecom Italia un notevole vantaggio competitivo, in termini di riduzione dei costi di transazione, maggiori opportunità di differenziazione dei propri servizi da quelli dei concorrenti e appropriazione di margini di profitto. Anche altri operatori facilities based possono beneficiare degli effetti dell'integrazione verticale, ma nessuno con intensità paragonabile a quella di Telecom Italia, in quanto permane sempre l'utilizzo di alcune componenti acquistate all'ingrosso. Inoltre, considerata la dominanza di Telecom Italia nei corrispondenti mercati wholesale, potrebbe profilarsi il rischio di trasferimenti del potere di mercato detenuto sul mercato a monte in quello a valle. L'introduzione nel mercato all'ingrosso di obblighi di non discriminazione, anche con riferimento a fattori diversi dal prezzo, di separazione contabile ed orientamento al costo riduce solo parzialmente tale rischio.

144. Per quanto riguarda l'ultimo punto, si consideri che per le imprese di più recente costituzione può risultare difficile accedere alle risorse finanziarie nella misura necessaria e a condizioni favorevoli. Il mercato dei capitali tende infatti a discriminare i nuovi entranti e a favorire imprese con una tradizione solida ed un rating elevato. Ciò si verifica anche all'interno del settore delle telecomunicazioni. E' evidente che Telecom Italia, grazie alle sue notevoli dimensioni, alla diversificazione delle attività e ai credit ratings favorevoli, è ritenuto un operatore poco rischioso e può accedere al credito a condizioni più favorevoli rispetto ai nuovi entranti. L'esposizione finanziaria raggiunta da molti operatori rende invece difficile reperire nuovi fondi in relazione tanto al capitale di rischio quanto a quello di debito.

3.1.4. Criteri aggiuntivi di valutazione del potere di mercato. Vincoli che agiscono dal lato della domanda: barriere al cambiamento e contropotere d'acquisto

145. La possibilità di cambiare fornitore da parte dei clienti in seguito a variazioni di prezzo e qualità delle offerte può condizionare in modo significativo il livello effettivo di concorrenza presente sul mercato. Si ritiene che nel mercato delle linee affittate al dettaglio esistano diversi fattori che possono ostacolare il passaggio da un fornitore ad un altro, di natura contrattuale ed economica. Relativamente ai vincoli di tipo contrattuale, le penali applicate in caso di recesso dai contratti, tipicamente di durata pluriennale, rappresentano un primo deterrente al cambiamento di fornitore. La struttura di questi contratti prevede, inoltre, l'esistenza di costi fissi ed elevati al momento dell'attivazione del servizio. Nel caso in cui si decida di passare ad un altro operatore,

non solo occorre sostenere nuovamente tali costi, ma bisogna anche aggiungere un insieme di costi non direttamente monetizzabili, quali quelli legati ai tempi necessari per la definizione dei nuovi contratti o alla gestione dei possibili disservizi che si vengono a creare nella transizione. Riguardo alle barriere economiche, occorre ancora segnalare che la maggior parte dei clienti è spesso poco propensa ad adottare un approccio di fornitura multi-vendor e preferisce piuttosto rivolgersi ad un unico fornitore. La scelta di un unico fornitore favorisce infatti l'accesso a sconti a volume, nonché una maggiore omogeneità del livello delle prestazioni sull'intera rete, e può avvantaggiare un operatore come Telecom Italia.

146. I fornitori possono vedere limitato il proprio potere di mercato quando esiste una domanda che dispone di notevole forza contrattuale e negoziale. Solitamente questo avviene quando i clienti possono proporre in modo credibile la minaccia di servirsi altrove e hanno dimensioni tali che gli operatori non possono non tenere in considerazione i volumi da essi acquistati. Gli acquirenti dei servizi di linee affittate, essendo grandi banche, aziende e pubblica amministrazione potrebbero essere in grado di esercitare un certo contropotere nei confronti degli operatori minori, che presumibilmente risentono di più delle decisioni dei clienti. E' difficile invece ipotizzare che questo accada nei confronti di Telecom Italia, soprattutto per la scala produttiva e la diversificazione delle sue attività.

3.2. Conclusioni sul grado di concorrenzialità del mercato

147. In base all'analisi svolta, l'Autorità ritiene che nel mercato al dettaglio delle linee affittate delle basse velocità, circuiti analogici e digitali di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi, non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato.

4. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

148. Ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 5, del Codice, qualora l'Autorità accerti che un mercato non sia effettivamente concorrenziale, è chiamata a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi regolamentari vigenti. L'art. 5, comma 4, del Codice prevede inoltre che gli obblighi imposti dall'Autorità, in seguito all'individuazione di un operatore con significativo potere di mercato, siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi e principi dell'attività regolamentare.

149. Con particolare riferimento al mercato in esame (coincidente con l'insieme minimo), l'art. 68 del Codice prevede che qualora, ad esito delle analisi di mercato, si accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non sia effettivamente concorrenziale, l'Autorità debba individuare le imprese con significativo potere di mercato, nella totalità o in parte dell'intero territorio nazionale, e debba imporre a dette imprese l'obbligo di fornitura dell'insieme minimo, secondo i requisiti fissati dalla direttiva n. 92/44/CE, nonché gli obblighi elencati nell'Allegato 8 al Codice delle comunicazioni. Questi ultimi consistono nell'obbligo di non discriminazione, di trasparenza e, ove ritenuto necessario dall'Autorità, di orientamento al costo e di attuazione di una contabilità dei costi.

4.2. Rimedi proposti per il mercato delle linee affittate al dettaglio

150. In esito alle analisi di mercato di cui all'art. 19, comma 1, del Codice, l'Autorità ha concluso che la società Telecom Italia S.p.A. dispone di significativo potere di mercato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, nel mercato nazionale dei collegamenti diretti analogici e digitali fino a 2 Mbit/s inclusi.

151. L'Autorità ha altresì concluso che il mercato dei collegamenti digitali maggiori di 2 Mbit/s e fino a 155 Mbit/s inclusi non sia suscettibile di regolamentazione ex ante. Pertanto, con il presente provvedimento, l'Autorità intende rimuovere gli obblighi regolamentari esistenti relativamente a tale mercato.

152. Infine, avendo l'analisi dei dati dimostrato che nel mercato retail non vengono di fatto venduti circuiti di capacità superiore ai 155 Mbit/s, l'Autorità intende altresì rimuovere gli obblighi regolamentari attualmente vigenti per tali circuiti al dettaglio.

4.2.1. Valutazione delle problematiche competitive

153. Come evidenziato dall'analisi, i principali problemi concorrenziali nel mercato delle linee affittate al dettaglio possono derivare dall'integrazione verticale dell'operatore notificato, nonché dalle caratteristiche strutturali del mercato.

154. In tal senso, va primariamente ricordato che l'operatore verticalmente integrato che controlli la fornitura di un input essenziale potrebbe, in virtù di tale peculiare condizione, porre in essere condotte finalizzate ad impedire che si sviluppi un adeguato livello di concorrenza nell'offerta dei servizi ai clienti finali.

155. Più precisamente, in presenza di un mercato a valle potenzialmente concorrenziale, i comportamenti anticoncorrenziali di un operatore integrato verticalmente perseguirebbero i seguenti fini:

- a. elevare le barriere all'ingresso;
- b. trasferire il proprio potere nel mercato a valle.

156. Entrambi gli obiettivi possono essere perseguiti attraverso politiche che modificano le condizioni economiche e tecniche che caratterizzano tanto il mercato a monte quanto quello a valle.

157. In presenza di un mercato all'ingrosso non regolamentato, la pratica anticoncorrenziale a cui più frequentemente ricorre un operatore integrato che controlla un input essenziale è il rifiuto di fornitura del suddetto input ad operatori concorrenti nel mercato a valle. Tale rifiuto può non essere necessariamente esplicito, ma può essere realizzato attraverso la proposta di condizioni economiche e tecniche di fornitura all'ingrosso che rendono sostanzialmente impossibile l'accesso all'input essenziale.

158. Viceversa, in presenza di un obbligo di fornitura nel mercato a monte, le pratiche anticoncorrenziali dell'operatore integrato, non potendo impedire l'accesso all'input essenziale, saranno direttamente volte ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato a valle. In tal caso, i comportamenti dell'operatore integrato saranno rivolti ad impedire che nel mercato a valle si creino condizioni economiche e tecniche tali da permettere la diffusione di offerte alternative. In particolare, si possono ipotizzare comportamenti anticoncorrenziali basati sulla maggiore disponibilità di informazioni tecniche e commerciali dell'operatore integrato, offerte congiunte di servizi diversi, livelli di prezzo e di qualità non replicabili da parte dei concorrenti, discriminazione nelle condizioni di offerta praticate alla clientela finale e sussidi incrociati.

159. I problemi concorrenziali potenziali connessi alla presenza di un operatore verticalmente integrato che controlla un input essenziale possono essere opportunamente fronteggiati dalla regolamentazione del mercato a monte, così da assicurare che l'operatore integrato verticalmente non possa sfruttare tale condizione per mantenere, o consolidare, la propria forza nel mercato al dettaglio.

160. Per questa ragione, in esito alle analisi relative ai mercati wholesale dei segmenti terminali delle linee affittate (mercato n. 13) e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14), l'Autorità, avendo individuato TI quale operatore detentore di significativo potere di mercato, ha imposto a TI i seguenti obblighi regolamentari atti ad evitare che quest'ultima alteri in modo durevole e significativo le dinamiche concorrenziali del mercato a valle:

- a. obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete;
- b. obbligo di trasparenza;
- c. obbligo di non discriminazione;
- d. obbligo di separazione contabile;
- e. obbligo di separazione amministrativa;

f. obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi.

161. L'Autorità ha valutato se i suddetti obblighi siano sufficienti ad impedire a Telecom Italia di sfruttare la propria posizione nei mercati delle linee affittate all'ingrosso per alterare in modo durevole e significativo le dinamiche concorrenziali del mercato al dettaglio. In tal senso, l'Autorità riconosce che il rispetto dei rimedi imposti nei mercati all'ingrosso riduce le barriere all'entrata dal momento che garantisce l'accesso all'infrastruttura essenziale e, al contempo, limita la possibilità che l'operatore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali.

162. Tuttavia, l'Autorità ritiene che tale riduzione delle barriere all'entrata, al contrario di quanto accade per i circuiti di maggiore capacità, non sia sufficiente ad impedire a TI di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti e dai clienti. Infatti, a prescindere dai possibili problemi concorrenziali scaturenti dalla integrazione verticale, alcune particolari caratteristiche strutturali del mercato al dettaglio appaiono in ogni caso tali da costituire il fondamento per possibili problemi concorrenziali e per la conseguente introduzione di adeguati rimedi a livello di mercato al dettaglio.

163. Le caratteristiche strutturali che più influenzano la situazione competitiva nel mercato in esame sono:

- a. il tuttora elevato livello della quota di mercato detenuta da TI;
- b. la limitata redditività dei servizi offerti, che rende difficile la remunerazione degli elevati investimenti che gli operatori alternativi dovrebbero sostenere per raggiungere il cliente finale, sia nel caso di sviluppo di una propria infrastruttura, sia per la commercializzazione dei propri servizi;
- c. la presenza di elevate economie di scala e di scopo, che comporta una notevole diminuzione dei costi medi all'aumentare dei volumi venduti e della gamma dei servizi offerti;
- d. la struttura tipica dei contratti - sconti per volumi di spesa, prestazioni aggiuntive, durata contrattuale elevata - e la complessità dei servizi richiesti, che comportano un considerevole aumento dei costi di transazione legati alla sostituzione del fornitore;
- e. la maturità del mercato.

164. In tale contesto, Telecom Italia detiene un evidente vantaggio che gli consente di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. In particolare, TI potrebbe praticare stabilmente prezzi più elevati dei propri concorrenti, senza incorrere in significative riduzioni dei volumi venduti, potrebbe ricorrere a politiche di prezzi predatori per scoraggiare l'ingresso nel mercato o per ridurre il numero dei concorrenti, e, infine, potrebbe praticare discriminazioni economiche o tecniche tra i diversi gruppi di utenti, nonché utilizzare in modo inefficiente le risorse investite.

165. Alla luce dell'analisi delle problematiche competitive evidenziate, l'Autorità ritiene opportuno imporre in capo a TI i seguenti obblighi per la fornitura di linee affittate al dettaglio analogiche e digitali di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi: obbligo di

trasparenza e non discriminazione, obbligo di controllo dei prezzi e obbligo di contabilità dei costi.

4.2.2. Obbligo di trasparenza e non discriminazione

166. Con riferimento ai circuiti rientranti nel mercato rilevante (insieme minimo), ai sensi dell'Allegato 8 del Codice, l'Autorità conferma in capo a TI l'obbligo di trasparenza affinché le informazioni relative alle specifiche tecniche (comprese le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete), alle tariffe (compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri) ed alle condizioni di fornitura siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

167. Inoltre, l'articolo 67, comma 2, del Codice sancisce, inter alia, in merito ai controlli normativi da applicare ai servizi al dettaglio, che le imprese che dispongono di significativo potere di mercato “non accorpino in modo indebito i servizi offerti”. L'Autorità ritiene che l'anticoncorrenzialità delle offerte di servizi congiunti proposte dall'operatore notificato debba essere valutata caso per caso, al fine di verificare che l'accorpamento di servizi e/o prodotti non sia volto a praticare sussidi incrociati tra servizi con un diverso grado di concorrenzialità.

168. Ai sensi dell'Allegato 8 al Codice, l'Autorità vigila affinché le imprese notificate quali aventi un significativo potere di mercato nel mercato dell'insieme minimo rispettino il principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altre linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi, o se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner. L'Autorità interpreta tale disposizione nel senso che Telecom Italia deve rispettare il principio di non discriminazione quando fornisce linee affittate in questo mercato. A livello retail ciò significa che Telecom Italia deve applicare condizioni simili in circostanze simili agli utenti finali.

169. L'Autorità propone, infine, di mantenere in vigore gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti in base ai quali Telecom Italia è tenuta a pubblicare le condizioni tecniche ed economiche, nonché le condizioni di fornitura delle offerte di linee affittate nello stesso giorno di avvio della commercializzazione ed in base ai quali, con riferimento ai circuiti diretti compresi nell'insieme minimo, Telecom Italia deve attenersi alle specifiche elencate nell'Allegato 8 del Codice.

170. Inoltre, l'Autorità conferma quanto approvato con la delibera n. 304/03/CONS, e successivamente modificato dalla delibera n. 440/03/CONS, limitatamente alla parte riguardante i circuiti rientranti nell'insieme minimo. La delibera 304/03/CONS, in particolare, ha previsto una riformulazione da parte di Telecom Italia del Service Level Agreement di base per l'offerta retail che prevede anche tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per ciascuna tipologia di circuito. La delibera ha altresì previsto l'adozione di penali per il mancato rispetto, da parte di Telecom Italia, dei termini di consegna pari a quelle previste nella tabella 3 dell'allegato B della delibera n.

711/00/CONS e l'introduzione, da parte di Telecom Italia nella propria offerta, di opzioni migliorative, sottoscrivibili singolarmente e costituenti parte integrante delle relative offerte retail, rispetto alle condizioni contenute all'interno del Service Level Agreement di base per quanto riguarda i tempi di ripristino, i tempi di riparazione e la disponibilità annua del circuito.

171. Inoltre, ogni qual volta Telecom Italia intenda offrire sul mercato più servizi accorpendoli in un'unica offerta, deve notificare tale offerta all'Autorità entro il termine di 30 giorni antecedenti alla commercializzazione, evidenziando separatamente il prezzo relativo ad ogni singolo servizio incluso nell'offerta, onde consentire la verifica di ammissibilità.

4.2.3. Obblighi in materia di controllo dei prezzi

172. L'assenza di una concorrenza effettiva nel mercato in esame consentirebbe all'operatore notificato di praticare prezzi più elevati di quelli che prevarrebbero in un contesto concorrenziale.

173. L'Autorità, in considerazione della maggiore efficacia di una regolamentazione basata sugli incentivi rispetto ad una basata sui costi per il perseguimento degli obiettivi regolamentari propone che ai circuiti diretti facenti parte dell'insieme minimo si applichi un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale (c.d. price cap), con un specifico vincolo per i circuiti numerici di velocità pari a 2 Mbit/s. Tale meccanismo consente di ottenere l'orientamento al costo, così come previsto dall'Allegato 8 del Codice.

174. Tale scelta è coerente con gli interventi adottati per i servizi finali di telefonia vocale ed è in linea con quanto disposto, nell'ambito del precedente quadro regolamentare, dalla delibera n. 304/03/CONS (per i circuiti retail di tutte le capacità), ove tra l'altro l'Autorità, proprio nell'ottica di una successiva introduzione di un meccanismo di programmazione dei prezzi su base pluriennale, ha imposto a Telecom Italia una riduzione media dei prezzi dell'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali dell'ordine del 5,25% ed una specifica riduzione del 7% per i servizi di circuiti numerici di velocità pari a 2 Mbit/s.

175. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, l'Autorità verifica che le condizioni economiche approvate nell'ambito del meccanismo di price cap non permettano all'operatore notificato di praticare prezzi predatori o di porre in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli utenti finali. Inoltre, dal momento che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio è notificato anche nei mercati all'ingrosso corrispondenti, l'Autorità verificherà che i prezzi proposti siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. L'Autorità, al fine di verificare l'ammissibilità dei prezzi proposti dall'operatore notificato, farà ricorso ad uno specifico meccanismo di valutazione dei prezzi (test di prezzo).

176. Sulla base di quanto indicato, sono soggetti a riduzione programmata i prezzi (canoni e contributi) dei circuiti diretti analogici e numerici, con capacità fino a 2 Mbit/s inclusi, offerti da Telecom Italia nel mercato al dettaglio, nonché i canoni ed i contributi relativi a prestazioni aggiuntive offerte con tali servizi (paniere).

177. Il controllo dei prezzi avverrà attraverso una riduzione programmata (price cap) per il triennio 2007-2009. La riduzione programmata dei prezzi si attuerà su base annuale. L'offerta ha validità a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno di applicazione del meccanismo. Telecom Italia comunica all'Autorità la propria offerta di linee affittate entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta. Per il primo anno di applicazione del price cap (2007) il valore iniziale dei panieri deve riferirsi all'offerta di TI attualmente in vigore, approvata dall'Autorità con delibera 440/03/CONS, mentre i volumi devono essere comunicati da TI entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento, con il livello di dettaglio riportato al paragrafo 179.

178. Telecom Italia, nel formulare la propria offerta, ha la possibilità di prevedere condizioni migliorative legate ai volumi di spesa dei clienti o alle durate contrattuali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

179. Telecom Italia comunica all'Autorità, relativamente ai dodici mesi antecedenti al 30 giugno dell'anno precedente all'anno di validità dell'offerta:

- a. il numero di circuiti attivi nell'intero periodo (attivati prima del periodo e ancora attivi alla fine del periodo);
- b. il numero circuiti attivati nel periodo e le relative date di attivazione;
- c. il numero di circuiti disattivati nel periodo e le relative date di disattivazione.

180. Inoltre, per ciascuna tipologia di circuito offerta, Telecom Italia comunica il dettaglio delle caratteristiche di lunghezza media, capacità media, prestazioni aggiuntive, durate contrattuali medie e livelli medi di sconto applicati. Il livello di dettaglio delle informazioni fornite deve essere sufficiente alla valorizzazione del paniere dei consumi sulla base dell'offerta proposta da Telecom Italia e sulla base dell'offerta di linee affittate in vigore nell'anno precedente.

181. Il paniere dei consumi è trasmesso all'Autorità contestualmente alla comunicazione dell'offerta e deve essere accompagnato da un'autocertificazione circa la veridicità dei dati e della loro congruenza con i dati di contabilità regolatoria così come di seguito specificati, ai sensi del d.P.R. n. 403/98.

182. Il paniere dei consumi così comunicato è valorizzato sulla base dell'offerta proposta da Telecom Italia e sulla base dell'offerta di linee affittate in vigore nell'anno precedente. Concorrono alla valutazione del paniere sia i canoni relativi al periodo di esercizio dei circuiti, sia i contributi una tantum per le attivazioni/disattivazioni del servizio e/o per le attività accessorie.

183. La variazione percentuale del valore del paniere deve essere almeno pari a IPC-X, dove IPC rappresenta il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente e X rappresenta il recupero di efficienza conseguibile dall'operatore notificato, quantificato da parte dell'Autorità nel valore del 7%. Inoltre, in linea con quanto disposto dalla delibera 304/03/CONS, l'Autorità ritiene opportuno mantenere il vincolo specifico di riduzione minima garantita almeno pari al 7% per i circuiti a 2 Mbit/s.

184. Al fine di una corretta valutazione del paniere, la struttura dell'offerta oggetto di valutazione e quella in vigore nel periodo di riferimento precedente devono risultare comparabili per tipologia di servizi e prestazioni accessorie, classi di sconto, durate contrattuali. Nel caso di variazioni sostanziali della struttura dell'offerta, Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione della nuova offerta, dovrà integrare il paniere dei consumi trasmesso al 1° novembre con ogni informazione utile alla loro valorizzazione con la nuova offerta.

185. Telecom Italia ha la facoltà di variare l'offerta in corso d'anno; tali variazioni devono essere comunicate all'Autorità con un preavviso di tre mesi. Al fine di garantire l'efficacia dei meccanismi di programmazione pluriennale dei prezzi almeno metà della riduzione totale annuale programmata della spesa deve verificarsi nei primi sei mesi dell'anno; al contempo, non più della metà dell'eventuale incremento del totale della spesa annuale programmata può verificarsi nei primi sei mesi dell'anno.

Modalità di attuazione del test di prezzo

186. Per quanto riguarda la modalità di attuazione del test di prezzo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Codice l'Autorità verifica che le condizioni economiche approvate nell'ambito del meccanismo di price cap non permettano all'operatore notificato di porre in essere pratiche discriminatorie nella fissazione dei prezzi agli utenti finali, ovvero di praticare prezzi predatori. Inoltre, dal momento che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio è notificato anche nei mercati all'ingrosso corrispondenti, il test di prezzo deve assicurare che le offerte ai clienti finali dell'operatore notificato, sia a monte sia a valle, risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Le offerte sottoposte a controllo sono tutte quelle proposte dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio, nel rispetto degli obblighi imposti nel presente provvedimento.

187. Al fine di consentire all'Autorità di svolgere tale attività di verifica, Telecom Italia, con riferimento ai circuiti diretti fino ai 2 Mbit/s inclusi, deve seguire la procedura per la presentazione e valutazione delle offerte dei servizi finali ai sensi dell'allegato D della delibera n. 152/02/CONS (art. 4, comma 5).

188. Il controllo dei prezzi è realizzato attraverso un meccanismo di confronto (test di prezzo) del prezzo di ciascun servizio che l'operatore notificato intende proporre sul mercato in esame con due soglie rappresentative:

- a. soglia 1 - costo sostenuto dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio per fornire il servizio agli utenti finali, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato;
- b. soglia 2 - costo che un operatore alternativo efficiente sosterebbe per fornire il medesimo servizio sul mercato al dettaglio se acquistasse parte degli input dall'operatore notificato nel mercato all'ingrosso; il costo di tali input deve essere maggiorato di un ragionevole margine che tenga conto degli altri costi sostenuti per offrire il servizio all'utenza finale.

189. Il test di prezzo deve essere applicato a ciascun servizio incluso nell'offerta all'utente finale, ossia a ciascuna combinazione possibile di capacità e lunghezza del collegamento.

190. I prezzi che non superano la soglia 1 non possono essere approvati dall'Autorità in quanto, essendo inferiori ai costi che l'operatore notificato nel mercato al dettaglio dichiara di sostenere per produrre il servizio, costituiscono prezzi predatori.

191. Dal momento che TI risulta notificata nei corrispondenti mercati all'ingrosso, l'Autorità assicura la replicabilità delle offerte di TI imponendo a quest'ultima il divieto di fissare prezzi al dettaglio inferiori alla soglia 2, così come definita in precedenza. I prezzi che si collocano al di sotto della soglia 2, infatti, evidenziano una compressione dei margini dei concorrenti dovuta ad un'incongruenza tra prezzi al dettaglio e prezzi all'ingrosso. L'Autorità riconosce che tale incongruenza può essere generata tanto da una impropria fissazione dei prezzi all'ingrosso quanto da una specifica pratica anticoncorrenziale dell'operatore integrato verticalmente. Pertanto, ogni qualvolta l'operatore notificato nel mercato al dettaglio e nel mercato all'ingrosso corrispondente proponga all'utente finale un prezzo non replicabile dai concorrenti, l'Autorità aprirà un'istruttoria di verifica dei prezzi all'ingrosso al fine di accertare e rimuovere la causa dell'incongruenza accertata.

192. Qualora i prezzi proposti da TI superino la soglia 2 sono approvabili dall'Autorità e possono essere presentati al pubblico, fatto salvo il rispetto degli altri obblighi.

193. L'Autorità riconosce che la presenza di sconti, tanto nel mercato al dettaglio quanto in quello all'ingrosso, può condizionare il risultato del test di prezzo. Per poter assicurare il maggior livello di competizione nel mercato finale, l'Autorità ritiene che l'ammissibilità dei prezzi proposti dall'operatore notificato debba essere valutata:

- a. per quanto riguarda il confronto con la soglia 1, tenendo conto esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone ai clienti finali nella classe di sconto più favorevole
- b. per quanto riguarda il confronto con la soglia 2, tenendo conto esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone ai clienti finali nella classe di sconto più favorevole ed esclusivamente dei prezzi che l'operatore notificato propone nel mercato all'ingrosso alle condizioni di acquisto più sfavorevoli.

Metodologia di calcolo della soglia 1 del test di prezzo

194. Per quanto riguarda la metodologia di calcolo della soglia 1 - costo sostenuto dall'operatore notificato nel mercato al dettaglio per fornire il servizio agli utenti finali, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato - l'Autorità ritiene che gli obblighi di contabilità dei costi (si veda paragrafi successivi), siano sufficienti a fornire tutte le informazioni sui costi e sui volumi necessarie per il calcolo, che sono:

- *Transfer Charge* corrisposti dalla divisione linee affittate *retail* di TI alle divisioni *wholesale* per l'acquisto di servizi *trunk* e *terminating*;
- Costi operativi della divisione linee affittate *retail* di TI (come risultante da OIR);

- Remunerazione del capitale impiegato dalla divisione linee affittate *retail* di TI.

Metodologia di calcolo della soglia 2 del test di prezzo

195. Al fine di valutare i costi di un operatore efficiente, da utilizzare come riferimento per il test, è necessario determinare il livello minimo di infrastrutturazione che quest'ultimo deve realizzare. Da tale livello, a sua volta, dipendono i costi interni di rete e il costo degli input acquistati da TI, nonché i costi commerciali.

196. Mentre i costi degli input acquistati da TI sono i prezzi dell'OIR relativi ai servizi trunk e terminating, l'Autorità ritiene di dover acquisire maggiori informazioni in merito al grado di infrastrutturazione rappresentativo di un operatore efficiente ed ai costi interni di rete e commerciali da utilizzare come riferimento per il test. L'Autorità osserva, infatti, che i test di prezzo sino ad oggi condotti per i servizi di fonia vocale, basati su quanto disposto dalla delibera n. 152/02/CONS, fanno riferimento a valutazioni relative alla topologia di rete propria dei servizi di telefonia commutata (PSTN). Tale topologia di rete non rispecchia quella utilizzata per fornire i servizi di linee affittate, pertanto, la stima del grado di infrastrutturazione dell'operatore alternativo efficiente deve essere effettuata utilizzando una topologia di rete differente.

197. Per queste ragioni, l'Autorità ritiene necessario avviare, al termine del procedimento, un'attività di approfondimento con TI e gli operatori volta a determinare l'architettura di rete ed i costi di un operatore alternativo efficiente rappresentativo.

198. Il costo così determinato costituirà la soglia sulla quale basare il test di replicabilità, in quanto i prezzi indicati nell'OIR, pagati dagli operatori alternativi per acquistare servizi a livello wholesale da TI (trunk e terminating), corrispondono ai transfer charge sostenuti dalla divisione linee affittate retail di TI per l'acquisto di input dalle divisioni linee affittate wholesale.

4.2.4 Contabilità dei costi

199. Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice l'Autorità ritiene appropriato confermare l'obbligo di Telecom Italia di adottare un sistema di contabilità dei costi che dia evidenza disaggregata dei costi sostenuti per la fornitura dei circuiti diretti di capacità fino ai 2 Mbit/s inclusi, separatamente per ciascuna capacità offerta.

200. Un adeguato sistema di contabilità dei costi costituisce, infatti, lo strumento che consente all'Autorità di effettuare il test di controllo dei prezzi proposti da Telecom Italia.

201. Telecom Italia ha l'obbligo di predisporre la contabilità regolatoria e di fornire annualmente le seguenti informazioni:

- a) il conto economico ed il rendiconto del capitale impiegato, separatamente per le seguenti tipologie di circuiti venduti: circuiti diretti analogici (suddivisi in circuiti urbani ed interurbani), circuiti diretti numerici fino a 64 kbits (esclusi), circuiti diretti numerici da 64 kbits a 2 Mbit/s (esclusi), circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s. In particolare ciascun conto economico deve indicare:
 - i. i ricavi
 - ii. i costi operativi;
 - iii. i *transfer charge* per l'acquisto di servizi *trunk* e *terminating*;
- b) informazioni dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione relativamente a ciascun servizio di linee affittate fino ai 2 Mbit/s inclusi.
- c) per ciascuna classe di velocità dei circuiti venduti, elencati al punto a):
 - iv. il totale delle quantità vendute, con un livello di dettaglio tale da permettere la valorizzazione dei *transfer charge* ai prezzi OIR;
- d) il totale delle quantità vendute che dovrà evidenziare, per ciascuna velocità:
 - v. il numero di attivazioni nell'anno;
 - vi. il numero delle disattivazioni.

Tali informazioni (quantità e costi relativi a ciascuna classe di velocità) devono essere articolate per tratta di accesso e tratta trasmissiva. Per la tratta di accesso, Telecom Italia deve indicare il numero di terminazioni co-locate e di terminazioni non co-locate; per la parte trasmissiva, costi e quantità dovranno essere articolati in base alle fasce chilometriche previste dall'offerta;

202. La conformità del metodo contabile utilizzato ai criteri sopra elencati è oggetto di verifica da parte di un organismo indipendente, designato dall'Autorità. Quest'ultima provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.